

**CASSAZIONE SEZ. V PENALE —  
13 APRILE 1989**

**PRESIDENTE:** DOLCE  
**ESTENSORE:** MARVULLI  
**IMPUTATO:** CORSI

**Ingiuria e diffamazione • Polemiche calcistiche. Consenso dell'avente diritto per il fatto della partecipazione all'attività sportiva • Insussistenza.**

*La partecipazione, anche indiretta, ad attività legate al gioco del calcio ove diffusa è l'offesa, spesso reciproca, e la tolleranza ad essa, non può assurgere ad elemento rilevatore di un preteso consenso dell'avente diritto, che finirebbe per assumere il carattere di rinuncia preventiva alla tutela della propria reputazione.*

**Ingiuria e diffamazione • Col mezzo della stampa • Riparazione pecuniaria ex art. 12 legge sulla stampa • Natura • Sanzione civile • Revoca a seguito di estinzione del reato per amnistia • No • Irrogabilità da parte del giudice civile • Si.**

\* La sentenza definisce gli esiti penali di una virulenta polemica inscenata dal regista Zeffirelli (fiorentino) contro la squadra di calcio della Juventus ed il suo allora presidente Giampiero Boniperti. Per un recente precedente in tema di preteso consenso dell'avente diritto in una (toscanamente pepata) polemica politica si v. Trib. Monza 15 maggio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 939 (caso De Mita-Montanelli).

La seconda massima ribadisce ed amplia quanto statuito da Cass. 16 gennaio 1986, Simeoni (in questa *Rivista*, 1986, 458) recependo l'orientamento della dottrina (v. V. ZENO-ZENCOVICH, *Il risarcimento esemplare per diffamazione nel diritto americano e la riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge sulla stampa*, in *Resp. civ.*, 1983, 40, Id., *Revirement della Cassazione sulle sanzioni civili punitive contro la stampa*, in questa *Rivista*, 1986, 473).

La giurisprudenza di merito non sembra aver ancora recepito l'orientamento della Cassazione: v. Trib. Roma 14 luglio 1989, in questa *Rivista*, 1989, 952.

*La riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47 (legge sulla stampa) costituisce una sanzione civile rafforzativa della risarcibilità del danno conseguente alla realizzazione di una fattispecie normativa a contenuto pluri offensivo, ed a questo strettamente collegata e pertanto l'estinzione per amnistia del reato di diffamazione non comporta (ex art. 198 cod. proc. civ.) l'estinzione della riparazione pecuniaria, che anzi può essere chiesta dalla persona offesa dal reato anche dinanzi al giudice civile.*

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.** — Corsi Gianfranco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Milano il 18 settembre 1987 e con la quale veniva dichiarato estinto, per sopravvenuta amnistia, il reato di diffamazione aggravata e continuata a lui ascritto, ma era confermata la sentenza del primo giudice in relazione ai capi concernenti gli interessi civili, e cioè la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili ed al pagamento della somma di lire 25 milioni, a titolo di riparazione pecuniaria.

**MOTIVI DELLA DECISIONE.** — Con il primo motivo di ricorso l'imputato ha denunciato la violazione dell'art. 475 n. 3 cod. proc. pen., in relazione alla mancata applicazione della causa di giustificazione prevista dall'art. 50 cod. pen.

Sostiene il ricorso che la Corte di Milano, immotivatamente disattendendo una specifica richiesta contenuta nei motivi d'appello, avrebbe ommesso di considerare che chiunque si impegna in attività sportive accetta, per ciò soltanto, di esporsi alla critica degli antagonisti, particolarmente in un settore, qual'è quello calcistico, nel quale il ricorso alla ingiuria è un dato frequente.

Osserva la Corte che la censura non è fondata. Nella sentenza impugnata sono state adeguatamente espresse le ragioni per le quali è stata negata la possibilità di applicare l'esimente del consenso dell'avente diritto, e, pertanto, non sussiste la denunciata carenza di motivazione. Né la decisione impugnata evidenzia un'errata interpretazione dell'art. 50

cod. pen.: il diritto all'onore è un diritto personale intransferibile, perché il bene che ne forma oggetto non è in alcun modo dissociabile dalla personalità del titolare, sicché non potrà mai formare oggetto di una rinuncia abdicativa di tale portata da comprometterne l'esistenza. Con ciò non si nega che l'ingiuria sia uno dei mezzi incivili al quale spesso si fa ricorso per manifestare nel calcio, e particolarmente sui campi di gioco, l'accentuata passione che, sconfinando in un irrazionale fanatismo, induce a ripudiare, con gli strumenti che la propria sensibilità e maturità propongono, ogni evento che non si armonizza con le soggettive aspirazioni; ma, una cosa è la tolleranza all'offesa, spesso reciproca, nella vivacità di uno scontro agonistico, ed altra cosa, e ben diversa, è la totale rinuncia alla tutela della propria reputazione, prospettata dal ricorrente come indissociabile conseguenza della partecipazione, anche indiretta, a quell'attività sportiva ed a tutte le successive implicazioni.

Accettare tale conclusione significherebbe privare di ogni contenuto di concretezza l'art. 50 cod. pen., ed estendere l'area della esclusione dell'antigiuridicità del fatto sino al punto da comprendere fatti e comportamenti che, lungi dal limitarsi a comprimere l'esercizio di un diritto, ne escluderebbero addirittura l'esistenza.

Aggiungasi che non va confusa la rinuncia preventiva alla tutela della propria reputazione, non consentita, in tale forma assoluta ed indeterminata, dal nostro ordinamento, con l'accettazione della critica, implicita nel fatto di erigersi a rappresentante di una società calcistica, in un determinato momento storico.

Ma la critica, in tanto può esser lecita, in quanto sia espressa nei limiti della continenza, intesa come proporzione, moderazione, misura.

I giudici d'appello hanno escluso, condividendo le valutazioni del Tribunale di Milano, che le espressioni usate dall'imputato, sia nella lettera pubblicata sul quotidiano « Il Giornale Nuovo » il 6 dicembre 1982, che nelle interviste rilasciate l'8 gennaio ed il 9 marzo 1983, erano state contenute in tali limiti: e tale valutazione, essendo immune da vizi logici, è insindacabile in questa sede.

Dalle considerazioni su esposte emerge che non hanno neppure fondamento il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso e con i quali si è prospettata la possibilità di applicare l'art. 152 cpv. cod. proc. pen. e la esimente del consenso dell'avente diritto, sia pure nei limiti consentiti dall'art. 59 ultimo comma cod. pen., risolvendosi l'errore nel quale sarebbe incorso l'imputato nel ritenere così giustificata la sua condotta in una inescusabile ignoranza della legge penale.

Con il quinto ed ultimo motivo di ricorso è stata denunciata l'errata applicazione dell'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47. Sostiene il ricorrente che, una volta estinto il reato, doveva essere revocata la condanna al pagamento della somma di lire 25 milioni in favore della parte offesa dal reato, trattandosi di una sanzione penale, sia pure di carattere accessorio. Il rilievo non può essere condiviso.

Come già questa Corte ha avuto modo di affermare, la riparazione pecuniaria prevista dall'art. 12 legge 8 febbraio 1948, n. 47 è una sanzione di natura civilistica (cfr. sent. n. 65 del 16 gennaio 1986).

La riparazione pecuniaria, prevista già, come tale, nel Codice Zanardelli (art. 38), rappresentava il compenso che, ad istanza della parte offesa dal reato, poteva essere liquidato dal giudice, a sua libera discrezione, per consentire il risarcimento integrale del danno: l'art. 7 cod. proc. pen. del 1913 comprendeva tra i delitti che potevano « produrre azione civile per riparazione pecuniaria » quelli contro l'onore della persona, anche se « non avevano cagionato danno ».

Quella espressa previsione, ribadita anche nel successivo art. 430, finiva per accogliere nel nostro sistema le istanze di quanti avevano propugnato la tutela immediata, nel giudizio, della persona offesa dal reato, consentendole una completa reintegrazione del suo diritto, indipendentemente dalla possibilità di conseguire il risarcimento del danno. Rimaneva quindi assorbita nella possibilità di applicare una sanzione pecuniaria, a titolo di riparazione per il torto subito, la risarcibilità del danno valutabile come danno patrimoniale indiretto o soltanto come danno morale.

L'istituto, peraltro neppure sconosciuto in altre legislazioni (basti considerare l'indirizzo prevalente del legislatore tedesco che privilegia, anche in leggi recenti, la « Busse » quale sanzione a metà strada tra il risarcimento e la pena), è stato conservato nel vigente nostro ordinamento, proprio nell'ottica di quella originaria previsione e per un reato, qual'è quello di diffamazione a mezzo stampa, nel quale il danno patrimoniale e morale risarcibile può non esaurire, anche alla luce della più lata interpretazione consentita dall'art. 185 cod. pen., la tutela di tutti i possibili interessi civili dell'offeso, in quanto da quest'ultima previsione normativa resta pur sempre esclusa la risarcibilità dei danni di carattere indiretto e non immediato, pur se essi conservano la loro riferibilità alla condotta illecita del colpevole. Non v'è dubbio, quindi, che anche nel vigente ordinamento positivo, la riparazione pecuniaria, pur avendo perduto gran parte della rilevanza che le veniva attribuita dalla difficoltà di ammettere la risarcibilità del danno non patrimoniale, ha conservato il suo carattere saliente, di essere cioè una sanzione civile, rafforzativa della risarcibilità del danno conseguente alla realizzazione di una fattispecie normativa a contenuto plurioffensivo, ed a questa strettamente collegata.

Del resto, i parametri che, per il nostro legislatore, devono essere tenuti presenti dal giudice nel valutare se ricorrono le condizioni per accogliere quella specifica richiesta proposta dalla persona offesa dal reato di diffamazione a mezzo stampa, riguardano tutti aspetti che incidono sulla possibilità concreta di graduare la sofferenza psichica del soggetto, destinatario degli effetti negativi conseguenti alla divulgazione di una notizia o di un giudizio critico di disistima che, esorbitando dai limiti della liceità, offende l'altrui dignità morale: la gravità dell'offesa e la diffusione dello stampato, nella loro concorrente presenza, offrono all'interprete una gamma di valutazioni, a largo spettro, ma tutte convergenti verso quel risultato. Il carattere civile della riparazione pecuniaria, indubitabile nella genesi storica dell'istituto, è stato conservato, ed in tutta la sua originaria integrità, nella legge dell'8 febbraio 1948, n. 47, tant'è vero che essa può essere chiesta dalla persona offe-

sa dal reato anche dinanzi al giudice civile, non essendo a quest'ultimo precluso di accertare, sia pure in via incidentale, se un fatto illecito, fonte di responsabilità civile, presenti gli elementi costitutivi del delitto previsto dal comma 3 dell'art. 595 cod. pen., per trarne le conseguenti determinazioni in ordine alla liquidazione dei danni risarcibili, danni che, senza quella espressa previsione, non potrebbero rientrare nella tutela accordata dall'art. 2043 cod. civ.

D'altronde, è lo stesso contenuto dell'art. 12 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 a non considerare la riparazione pecuniaria un effetto penale della condanna per il reato di diffamazione a mezzo stampa, non richiedendo quella norma, tra i presupposti per la sua applicabilità, una sentenza penale di condanna.

La soluzione opposta, propugnata dalla difesa del ricorrente, finirebbe per attribuire alla iniziativa di una parte privata la possibilità di applicare una sanzione penale, non prevista, come pena accessoria, dall'art. 19 cod. pen. e consentirebbe ad un giudice privo di giurisdizione penale, qual'è quello civile, di irrogarla ed in assenza di qualsiasi pronuncia penale di accertamento della sussistenza del fatto-reato e della responsabilità del colpevole: e non v'è chi non veda come tali conclusioni siano aberranti per il nostro ordinamento, costruito nel rispetto dell'autonomia funzionale di ciascuno dei sistemi che lo compongono.

Il ricorso dev'essere rigettato e l'imputato va condannato alle spese del giudizio, nonché al pagamento della somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle ammende, ed, infine, al rimborso delle spese in favore di entrambe le costituite parti civili — la S.p.A. Juventus a Boniperti Giampietro, e liquidate in complessive L. 1.763.000, di cui lire un milione per onorario.

P.Q.M. — La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio, al pagamento della somma di lire cinquecentomila (500.000) in favore della Cassa delle ammende, ed al rimborso delle spese in favore delle parti civili, S.p.A. Juventus e Boniperti Giampietro, liquidate in complessive lire un milione e settecentosessantatremila (1.763.000), di cui lire un milione (1.000.000) per onorario.